

Massima numero 169 del 22 settembre 2021

PREC 169/2021/S-Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [OMISSIS]– Procedura aperta per l'affidamento dei lavori del progetto: "Sistemazione idro-geologica degli argini del torrente Valloncello in Agro del Comune di Amendolara (CS)" - CIG 8261060A5D - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 2.283.838,85 euro –S.A.: [OMISSIS]

Riferimenti normativi: Articolo 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 ;Articolo 42, d.lgs. n. 50/2016;Articolo 80, comma 5, lettera d) ed e), d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Conflitto di interessi

L'articolo 24, comma 7, è espressione di un principio generale per il quale ai concorrenti di una procedura di gara deve essere riconosciuta un'omogenea posizione, implicante ex se la più rigorosa parità di trattamento, dovendo essere valutato in ogni caso se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento. Le ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero anche un soggetto privato che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni.